



# COMUNE DI PREDAPPIO

(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì - Cesena

IL SINDACO

P.za S. Antonio n. 3 - 47016 Predappio (FC)

Ufficio Tecnico - tel. 0543 921740 - Fax 0543 923417

[comune.predappio@cert.provincia.fc.it](mailto:comune.predappio@cert.provincia.fc.it)

c.f. 80008750400 - p.i. 00650970403 - Codice Catastale H017

prot. 9314

## ORDINANZA SINDACALE N. 83 DEL 26/09/19 PER TAGLIO PIANTE E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE AREE DI SOSTA E DI TRANSITO DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.

### IL SINDACO

**Rilevato che** ai bordi delle strade pubbliche, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi, che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando ostacolo e limitando l'uso dei marciapiedi ai pedoni, nonché ostacolando la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità delle persone e delle cose;

**Ricordato che** l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/192 e smi (Codice della Strada) pone l'obbligo a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

**Ricordato altresì** che gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 285/1992 e smi e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 e smi (Regolamento di esecuzione ed attuazione) dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

#### **Richiamati:**

- l'art. 29 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) alla luce del disposto del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (DPR 495/92) e smi;
- l'art. 54 del TUEL n. 267/2000;
- la L. 241/1990 e smi;

**Ritenuto necessario**, ad integrazione delle norme codicistiche suddette, procedere all'adozione di un provvedimento ordinatorio finalizzato al taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzata alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramagli e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

### ORDINA

**A TUTTI I PROPRIETARI O TENUTARI, frontisti delle strade comunali, vicinali di uso pubblico, piazze e corti situate nel territorio comunale:**

a) di provvedere al taglio di piante e/o siepi sporgenti oltre il ciglio stradale che per essiccamento, malattia, forte inclinazione e comunque per altro motivo, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità in caso intemperie ed in particolare di neve o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale;

b) di effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per la loro messa a dimora.

c) di provvedere, nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

### AVVERTE

- che in caso di inosservanza, fermo restando la sanzione amministrativa prevista ai sensi dall'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, (sanziona amministrativa nella misura compresa da € 25,00 ad € 500,00), senza ulteriore avviso il Comune potrà provvedere d'ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. L'Ente proprietario o gestore della strada addebiterà ai proprietari e tenutari inadempienti le relative spese di esecuzione dei lavori, trattenendo altresì il legname risultante, senza che niente abbiano più a pretendere;
- restano ferme le disposizioni previste in materia dall'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 e di particolare mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità, nonché dagli artt. 16, 17 del D.Lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 26 e 27 del DPR n. 495/1992;
- resta altresì inteso che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di rami, piante il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.

### FA PRESENTE

che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessaria alcuna autorizzazione, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte, **ENTRO E NON OLTRE IL PERIODO 1 OTTOBRE 2019 - 15 APRILE 2020.**


Il taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica.

### MOTIVAZIONE

l'utente della strada deve essere sempre messo in condizione di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinchè questo sia possibile, il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade pubbliche ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie al fine di evitare che la vegetazione non superi i limiti consentiti.

## DISPONE

- che la Polizia Municipale e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'attività di controllo dell'esecuzione del provvedimento;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. n. 241/90, è reso noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, emissione di comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Predappio.



**Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche al Comune.**